

**N. 02197/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 03365/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3365 del 2013, proposto dal costituendo r.t.i. formato da Manutenzioni s.r.l. quale capogruppo, Gesualdi s.r.l. quale mandante, Ditta Individuale Miolla Luigi quale mandante, Ditta Idrotermica Meridionale quale mandante, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***nei confronti di***

Camadue s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell'a.t.i. costituita con le imprese Edilparti s.r.l., Costruzioni Europee s.r.l., Nedire s.r.l., Nec s.r.l., Cons.Truens s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Castellano,

con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;  
Cn Costruzioni Generali Srl, 93 Sud Service Srl, Dabbicco  
Telecomunicazioni Srl, Caradonna Paolo Srl, Siram Spa Quale Capogruppo,  
D'Attolico Donato & C.Srl, Accadueo Consorzio Stabile S.C.A R.L., non  
costituite;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE II n.  
185 del 27 marzo 2013, resa tra le parti, concernente affidamento  
monitoraggio e manutenzione alloggi e.r.p.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.A.C.P. della Provincia di Bari e  
di Camadue s.r.l. in proprio e nella qualità meglio specificata in epigrafe;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo  
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte  
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Vito  
Poli e uditi per le parti gli avvocati Mariani, D'Ambrosio, Nardelli su delega  
dell'avv. Castellano;

Considerato che:

- a) l'impugnata ordinanza ha respinto l'istanza cautelare con argomenti  
condivisibili in punto di *fumus boni iuris*;
- b) non sussiste il requisito del pregiudizio irreparabile atteso che è stata

fissata l'udienza di discussione del merito per il giorno 28 novembre 2013, l'a.t.i. ricorrente è ultima nella graduatoria della selezione, è stato stipulato (in data 27 marzo 2013) il contratto di appalto di servizio la cui durata settennale garantisce effettive possibilità di eventuale subentro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):

- a) Respinge l'appello (Ricorso numero: 3365/2013);
- b) Condanna l'appellante, salvo accollo definitivo, a rifondere in favore degli appellati costituiti le spese della presente fase cautelare che liquida in complessivi euro duemila (2.000,00), oltre accessori come per legge, per ciascuna parte.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)